SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1564)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518, concernente trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l'estinzione dell'ENPI e dell'ANCC con la nomina dei commissari liquidatori fino al 31 dicembre 1980.

I decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37, non convertiti in legge nel termine costituzionale, hanno prorogato i poteri dei commissari liquidatori al fine di evitare soluzione di continuità nell'esercizio delle attribuzioni dei predetti enti estinti, fino alla concreta attivazione delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il Governo, tenuto conto degli orientamenti emersi in sede parlamentare sugli aspetti relativi al nuovo assetto organizzativo preordinato all'esercizio delle funzioni già

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ha adottato il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, che, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, ha fissato al 1° luglio l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI, dall'ANCC e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La mancata istituzione o attivazione, entro la suddetta data, delle unità sanitarie locali in talune regioni e la non operatività, alla stessa data, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, hanno determinato l'emanazione del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, col quale è stato, in particolare, differito al 1° gennaio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale delle funzioni dell'ANCC e dell'ENPI.

Non essendo stato convertito in legge il suddetto decreto-legge n. 379, il Governo, attesa l'esigenza di assicurare piena continuità allo svolgimento delle cennate funzioni operative, ha adottato, permanendo la necessità e l'urgenza, l'unito decreto-legge (del quale si chiede la conversione) il cui articolo 1, allo scopo di consentire anche la meditata soluzione dei problemi connessi al futuro assetto del settore, conferma la data del 1° gennaio 1982 per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'ISPESL delle funzioni di cui trattasi.

L'articolo 2 fa salvi i rapporti giuridici sorti in applicazione del precedente decreto-legge n. 379 non convertito.

* * *

La direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità, è compresa com'è noto nell'elenco delle direttive che il Governo si è proposto di recepire con lo strumento del decreto delegato, come previsto dall'apposito disegno di legge che conferisce al Governo delega ad emanare entro il 31 dicembre 1981 le norme per l'attuazione di numerose direttive comunitarie; disegno di legge che, approvato dal Senato, è ancora in discussione alla Camera (atto Camera 1903).

Anche se devesi auspicare che il disegno di legge di delega termini rapidamente il suo *iter*, considerato che i termini di recepimento di una serie di direttive sono ampiamente scaduti, si appalesa, con estrema urgenza, la necessità di risolvere il problema derivante dal mancato recepimento nei termini della citata direttiva relativa alla etichettatura. Infatti, ai sensi di tale direttiva (notificata il 22 dicembre 1978) lo Stato italiano avrebbe dovuto conformare la propria legislazione in modo da ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica (e cioè entro il 22 dicembre 1980), il commercio dei prodotti fabbricati nella Comunità conformi alle nuove disposizioni comunitarie.

Il mancato adeguamento della legislazione italiana alle nuove disposizioni ha determinato che (in base all'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla tutela igienica degli alimenti, che vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti della legge stessa) alcuni prodotti provenienti dalla Francia sono stati respinti in quanto, anche se conformi nell'etichettatura alle disposizioni comunitarie, contrastavano invece con la normativa nazionale.

In relazione a tale episodio, la Commissione delle Comunità economiche europee ha invitato il Governo italiano a giustificare la reiezione dei prodotti francesi, in considerazione della circostanza che il termine del 22 dicembre 1980 era ampiamente scaduto e che, in casi analoghi, la Corte di giustizia si è pronunciata nel senso che gli Stati membri, scaduto il termine per l'attuazione della direttiva, non possono vietare il commercio dei prodotti conformi alla normativa comunitaria applicando disposizioni nazionali non armonizzate.

In presenza quindi di tale situazione appare necessario rendere possibile l'importazione e la circolazione dei prodotti etichettati conformemente alla direttiva, in atte-

sa dell'emanazione delle norme di recepimento della stessa.

Connesso con l'attuazione della direttiva in questione sussiste un altro problema derivante dalla circostanza che il 14 ottobre 1981 entreranno in vigore, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327), le norme che impongono maggiori oneri di etichettatura, oneri che si pongono, in parte, in netto contrasto con le disposizioni comunitarie. Ad esempio, il regolamento prevede l'indicazione obbligatoria della data di confezionamento per talune sostanze alimentari, mentre la direttiva prescrive la data di scadenza per tutti i prodotti alimentari, ad eccezione di quelli indicati, tassativamente, dalla direttiva stessa.

Tale diversità di indicazioni avrà come conseguenza che, in mancanza dell'avvenuto recepimento della direttiva entro il 14 ottobre 1981, le imprese dovranno in tempi ravvicinati adeguare le etichette prima alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e poi a quelle del decreto delegato di recepimento della direttiva comunitaria (decreto che dovrà essere adottato, qualora approvata la legge di delega, entro e non oltre il 31 dicembre 1981).

Per evitare quindi sia oneri finanziari non indifferenti a carico delle imprese, che incertezze nella informazione nei confronti del consumatore, appare altresì necessario che le disposizioni di etichettatura derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non entrino in vigore alla prevista data del 14 ottobre 1981, in quanto destinate a subire modifiche in attuazione del recepimento della direttiva comunitaria.

Alla luce di tali considerazioni, si appalesa necessario ed urgente ovviare agli inconvenienti derivanti dal ritardato recepimento della direttiva comunitaria ricorrendo alla decretazione d'urgenza, stabilendo appunto che, in attesa della emanazione del cennato decreto delegato, siano consentiti l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie e che fino a quel momento venga sospesa l'applicazione delle norme regolamentari relative all'etichettatura.

A tanto si provvede con l'articolo 3 dell'unito decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518, concernente trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari.

Decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 258 del 19 settembre 1981.*

Trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustioni e disposizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC, nonchè di adeguare alle disposizioni comunitarie la normativa interna in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonchè il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'articolo 1-*bis* del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379.

Art. 3.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA